

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica del 2 febbraio 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 2

² Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla comunità.

Art. 27^{bis} Assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale o collaborano gratuitamente nell'azienda del coniuge

¹ In caso di assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità relativa è computata secondo l'articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LAI, l'invalidità è fissata conformemente all'articolo 27 per quest'altra attività. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa o della collaborazione nell'azienda del coniuge e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado di invalidità secondo l'impedimento nelle due attività in questione.

² Quando si possa presumere che gli assicurati, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell'esame del loro diritto alla rendita un'attività lucrativa a tempo pieno, l'invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercenti un'attività lucrativa.

Art. 100 cpv. 1 lett. a

¹ Sono versati sussidi per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di:

- a. laboratori pubblici o privati di utilità pubblica, che occupano, in permanenza o per la maggior parte, invalidi, i quali nelle condizioni usuali non possono esercitare un'attività lucrativa o professionalmente non sono suscettibili d'integrazione. Detti laboratori, per quanto concerne la situazione in rapporto ai mezzi di trasporto e l'equipaggiamento, devono rispondere ai biso-

¹ RS 831.201

gni degli invalidi e permettere loro di esercitare un'attività soddisfacente. I laboratori che non sono principalmente destinati a occupare in permanenza invalidi possono beneficiare eccezionalmente di sussidi qualora la loro concezione di occupazione si applichi in ampia misura anche a invalidi;

Art. 108 Diritto ai sussidi

¹ Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive.

² L'Ufficio federale conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti di prestazioni di al massimo tre anni sulle prestazioni computabili fornite a livello svizzero o di regione linguistica. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'Ufficio federale emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso.

Art. 108^{bis} Prestazioni computabili

¹ Sussidi sono versati per le prestazioni seguenti fornite in Svizzera in modo finalizzato ed economico:

- a. consulenza e assistenza agli invalidi o ai loro familiari;
- b. corsi per invalidi o i loro familiari;
- c. corsi per il perfezionamento professionale degli specialisti e del personale di segretariato di organizzazioni di aiuto privato agli invalidi;
- d. prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi.

² L'Ufficio federale definisce le prestazioni dettagliatamente. L'attività del comitato e delle assemblee sociali e di delegati, nonché le collette per l'acquisizione dei mezzi finanziari non sono considerate prestazioni computabili.

Art. 108^{ter} Condizioni

¹ Sussidi sono versati soltanto se il bisogno di prestazioni secondo l'articolo 108^{bis} è provato. L'Ufficio federale emana direttive a questo scopo.

² Le organizzazioni provvedono al rilevamento statistico delle prestazioni e dei loro beneficiari e adempiono le esigenze relative alla contabilità e alla qualità delle prestazioni fornite. L'Ufficio federale emana direttive a questo scopo.

Art. 108^{quater} Calcolo e ammontare dei sussidi

Il Dipartimento determina il modo di calcolo e l'ammontare dei sussidi.

Art. 109 Sussidi per le spese di trasporto e l'accompagnamento a domicilio

¹ Sussidi possono essere versati a organizzazioni attive a livello locale, regionale, cantonale, di regione linguistica o svizzero per le spese di trasporto delle persone gravemente handicappate che non possono utilizzare i trasporti pubblici. I sussidi sono versati soltanto in vista di favorire a queste persone il contatto con l'ambiente.

² Sussidi possono essere versati a organizzazioni attive a livello locale, regionale, cantonale, di regione linguistica o svizzero per le spese di personale nell'ambito dell'accompagnamento a domicilio agli invalidi. Sono computabili al massimo quattro ore d'assistenza per invalido e per settimana.

³ Il Dipartimento determina il modo di calcolo e l'ammontare dei sussidi. Questi ammontano al massimo a quattro quinti delle spese computabili.

⁴ I sussidi sono versati esclusivamente per prestazioni fornite in Svizzera in modo finalizzato ed economico. L'Ufficio federale definisce le prestazioni dettagliatamente. L'attivit  del comitato e delle assemblee sociali e di delegati, nonch  le collette per l'acquisizione dei mezzi finanziari non sono considerate prestazioni computabili.

⁵ Gli articoli 108^{ter} e 110 capoversi 1, 2 e 5 sono applicabili per analogia.

Art. 110 Procedura

¹ Le organizzazioni di aiuto privato agli invalidi secondo l'articolo 108 capoverso 1 che intendono ottenere sussidi devono presentare una richiesta all'Ufficio federale. L'Ufficio federale stabilisce quali documenti devono essere presentati in vista della conclusione di un contratto di prestazioni.

² L'Ufficio federale determina i documenti che gli devono essere presentati, nel periodo di durata del contratto, entro sei mesi a contare dalla fine dell'esercizio annuale. Questo termine pu  essere prorogato su domanda scritta. In caso di inosservanza del termine senza motivo plausibile il diritto al sussidio decade.

³ I versamenti di sussidi sono effettuati in due rate all'anno.

⁴ Il versamento di un sussidio pi  elevato in cambio di prestazioni pi  estese di quelle previste nel contratto   possibile soltanto eccezionalmente durante il periodo contrattuale in corso e soltanto previa modifica del contratto.

⁵ L'organizzazione   tenuta a informare in qualsiasi momento l'Ufficio federale sull'utilizzazione dei sussidi e a autorizzare gli organi di controllo a consultare i conti.

*Titolo prima dell'art. 114**Soppresso**Art. 114 cpv. 1, 2 e 6*

¹ I centri di formazione degli specialisti che intendono ottenere un sussidio, devono, con la prima domanda, chiedere all'Ufficio federale il riconoscimento del loro di-

ritto al sussidio. La domanda deve contenere, in particolare, indicazioni concernenti l'organizzazione, il programma d'attività e la situazione finanziaria.

² Se il diritto al sussidio è di massima riconosciuto, sono versati sussidi secondo l'articolo 113 in base ai conteggi del corso o ai conti annuali chiusi e verificati.

⁶ *Abrogato*

II

Disposizioni transitorie

¹ Il sussidio versato in virtù dell'articolo 108^{quater} a un partner contrattuale corrisponde, per gli anni dal 2001 al 2003, al massimo al sussidio versato per l'esercizio 1998, adattato all'indice annuale dei prezzi in base alla stima dell'Amministrazione federale. È fatto salvo il versamento di sussidi per prestazioni nuove o più estese la cui necessità è provata in virtù dell'articolo 108^{ter}.

² L'Ufficio federale può concedere un supplemento per l'assunzione di invalidi nelle organizzazioni. Il Dipartimento determina le condizioni per la concessione del supplemento e il suo ammontare. Per gli anni dal 2001 al 2003 è disponibile un supplemento annuo pari al massimo al 2 per cento dell'importo totale dei sussidi versati nell'esercizio 1998 per le prestazioni di cui all'articolo 108^{bis}.

³ L'Ufficio federale può concedere un ulteriore supplemento per prestazioni nuove o più estese, computabili secondo l'articolo 108^{bis}. Per il 2001 è disponibile a tal fine una somma pari al massimo al 3 per cento e per il 2002 e il 2003 pari al massimo all'1 per cento dell'importo totale dei sussidi versati nell'esercizio 1998 per le prestazioni di cui all'articolo 108^{bis}.

⁴ Per prestazioni nuove o più estese secondo l'articolo 109, è disponibile per il 2001 una somma pari al massimo al 3 per cento e per il 2002 e il 2003 pari al massimo all'1 per cento dell'importo totale dei sussidi versati nell'esercizio 1998 per prestazioni di tal genere.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

2 febbraio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz